

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Decreto ex art. 70 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letta la domanda ex art. 67 CCII presentata da _____, c.f. _____, e _____, c.f. _____, di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- letta la relazione dell'OCC nominato, dott.ssa Margherita Gramazio, completa del contenuto di cui all'art. 68 comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- rilevato che la relazione dell'OCC manca delle indicazioni e valutazioni richieste dall'art. 69 comma 3, CCII, onde la relazione va integrata;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa;
- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67, 68 CCII;
- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII non essendo stato il debitore esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la



diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2 lett. a e b).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave. Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla perdita del lavoro da parte del (comunque da documentarsi in questa sede), e dell'aggravamento nel tempo delle gravi patologie delle quali è affetta la , che hanno comportato spese mediche, oltre alla incapacità della stessa di attendere ad attività lavorativa;

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla



necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal proponente, e considerato, in merito:

* che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”*, e *“può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;

* che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e 69 primo comma, CCII., può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore;

* che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che: esso si fonda sulle risorse derivanti da redditi futuri da lavoro dipendente degli istanti e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, sicchè aumenterebbero i costi relativi alla reperibilità di altro immobile da destinare ad abitazione così riducendo la capacità economica degli istanti per l'esecuzione del piano; la vendita dell'immobile (ad oggi posto all'asta al prezzo minimo di € 34.690,59 potrebbe giovare alla soddisfazione assai parziale del solo creditore ipotecario procedente e non anche a tutti i creditori chirografari;

* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente;

p q m

Letto l'art. 70 CCII

1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 ia R.G.Es. Tribunale di Foggia pendente dinanzi a questo Tribunale sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;



2. Dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del piano sul sito Web del Tribunale di Foggia;
3. **Dispone** che i ricorrenti producano la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del ;
4. **Dispone** che l'OCC integri la propria relazione con un ulteriore paragrafo contenente le valutazioni di cui all'art. 68 comma 3 CCII, depositando l'integrazione nel fascicolo telematico entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. Dispone che entro 30 giorni la proposta, il piano e la relazione integrativa dell'OCC, siano comunicati dall'OCC a tutti i creditori;
6. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisandoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante depositi in cancelleria;
7. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
8. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 5 che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie, e contestualmente comunichi anche ai creditori tali modifiche;
9. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; le osservazioni eventualmente presentate dai creditori;
10. Fissa l'udienza del 07/09/2023 per deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore, e per l'omologa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Foggia, 08/05/2023.

Il Giudice designato

dott.ssa Caterina Lazzara



R.G. Sovr. n. _____

R.G. P.U. n. _____

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA

- Sezione Fallimentare -

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(ex art. 67 e ss. C.C.I.I.)

Ill.mo Presidente

Ill.mo Giudice Delegato

Spett.le O.C.C. Camera di Commercio di Foggia

Gent.ma Gestore della Crisi, Dott.ssa Margherita Gramazio

PER

i sigg.ri _____, c.f. _____ nato il _____ a _____
e _____, c.f. _____, nata il _____ in _____
, coniugi, entrambi residenti in _____ alla via _____ n _____, rappresentati
e difesi dall'Avv. Matteo Santoro, c.f. SNTMTT80H25H926Y -il quale indica ex art.176
u.c. _____ c.p.c. _____ il fax: 0884660397 e l'e-mail certificata:
santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it- ed elettivamente domiciliati presso e nel
suo studio in Manfredonia alla via Tribuna n. 200, giusta procura in calce alla presente
istanza

PREMESSO CHE

***Sull'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore -
sovraindebitamento.***

■ i ricorrenti, coniugi, rivestono la qualità di consumatori così come inteso dall'art. 2,
comma 1, lett. e) C.C.I.I. (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio
di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del
libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali>>) così come già statuito
dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha



stabilito il principio di diritto per qualificare come “consumatore” la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.

- pertanto, i ricorrenti non sono soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- in particolare, la sig.r. _____, è casalinga ed è affetta da patologie invalidanti;
- il sig. _____ è un libero professionista (agente di commercio); la parte dei debiti contratti dallo stesso, riconducibili alla propria attività imprenditoriale (in particolar modo con l'Agenzia della Riscossione, per mancato versamento IVA e contributi Irpef) sono esclusi dalla presente proposta ove, di contro, sono inclusi esclusivamente i debiti strettamente personali dello stesso e legati al proprio status di consumatore (mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare, finanziamenti personali per liquidità aggiuntiva occorrente a sostenere le spese mediche per la moglie), tale per cui se ne giustifica il ricorso alla presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- a tale orientamento, il Tribunale di Foggia si è uniformato a condizione che i debiti non riconducibili allo status di consumatore e, indi, i debiti rientranti nella condizione professionale/imprenditoriale del debitore vengano esclusi dal piano da proporre;
- con istanza del 14.11.2022 i sigg.ri _____ richiedevano all'O.C.C. Camera di Commercio di Foggia la nomina di un Gestore della crisi da sovraindebitamento, individuato nella Dott.ssa Margherita Gramazio di Foggia, la quale accettava l'incarico;
- a seguito degli incontri programmatici svolti presso lo studio professionale della Gestore della Crisi, Dott.ssa Margherita Gramazio, e della integrazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della pratica, lo scrivente procuratore inoltra la presente proposta alla summenzionata Professionista.

All'uopo, si specifica che:

- i coniugi _____ / _____ sebbene abbiano già fatto ricorso precedentemente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, non hanno



ricevuto benefici dalle predette procedure e, indi, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge.

In particolare, per mera trasparenza espositiva, in data 21.01.2021, il Giudice delegato, Dott. Francesco Murgo, respingeva la domanda di omologazione dell'accordo tra creditori per composizione della crisi proposta dal sig.

e dalla del 15.11.2019 -R.G. V.G. n. 3628/2019- a causa della incompletezza dell'esposizione debitoria complessiva. Analogamente, la successiva procedura di accordo tra creditori per composizione della crisi del 30.03.2021 (R.G. V.G. n. 939/2021) vedeva la rinuncia agli atti del giudizio da parte dei debitori a causa del probabile mancato raggiungimento della maggioranza delle percentuali di voto dei creditori sufficienti per l'omologazione della proposta.

All'uopo, la consolidata giurisprudenza ammette che *<<È compatibile con la ratio normativa, di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012, la riproposizione di una nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovraindebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovraindebitamento: la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta>>* (Tribunale di La Spezia, ordinanza del 30 ottobre 2018; Corte di Cassazione, ordinanza n. 30534 del 26 novembre 2018).

Con la presente proposta, i ricorrenti intendono escludere i debiti riconducibili all'attività professionale del sig -tutti in essere presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione- con il ricorso alla Definizione Agevolata, per proporre, con al presente, una definizione delle esposizioni debitorie private e strettamente connesse al proprio status di consumatore, tale per cui se ne giustifica il ricorso alla presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sulla esposizione debitoria

- Gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I. il quale descrive *<<lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore*



agricolo, delle start-up innovative (...) non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza>>.

- in virtù dei debiti contratti dai coniugi: _____, _____ di seguito elencati, commisurati alle esigenze familiari ed al reddito percepito dagli stessi, è necessario procedere alla formulazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) in relazione alla natura dei debiti contratti;
- i consumatori, attualmente, sono debitori nei confronti dei seguenti creditori:

A. Mutuo ipotecario contratto in data 14.07.2009 con il **Banco di Napoli spa** (Rep. n. _____ Notar Francesco Paolo Lops) di euro 61.545 da rimborsare con piano di ammortamento in n. 120 rate mensili (rata iniziale del 01.10.2009 e rata finale al 01.09.2019); parte del predetto mutuo è stato destinato alla estinzione del residuo debito (per mutuo ipotecario) nei confronti dell'erogante Banca Popolare di Bari (Rep. _____ del 05.06.2002) e alla conseguente cancellazione della iniziale ipoteca. Allo stato il recupero della posizione creditoria è affidata a **Intrum Italy S.p.A.**, in qualità di mandataria di **Evolve SPV S.r.l.**, Il debito residuo ammonta alla somma di **euro 60.923,19** giusta dichiarazione di credito inviata dalla creditrice (Privilegiata).

Per il recupero del credito in discorso è stata avviata azione di esecuzione immobiliare dinanzi all'On.le Tribunale di Foggia iscritta al nr. 115/2015 R.G. Es. Imm. (G.E. Dott.ssa Filomena Mari) su tutto il compendio immobiliare di pertinenza dei ricorrenti.

B. Intrum Italy S.p.A., in qualità di mandataria di **Evolve SPV S.r.l.** (ex Intesa San Paolo S.p.a.) per scoperto di conto corrente, attualmente ammontante a complessivi **euro 27.308,10**, giusta dichiarazione di credito inviata dalla creditrice (Chirografaria).

C. Intrum Italy S.p.A., in qualità di mandataria di **Evolve SPV S.r.l.** per spese legali sostenute nell'ambito della promossa procedura esecutiva immobiliare n.115/2015 Tribunale di Foggia, per un debito residuo di **euro 2.619,58**, giusta dichiarazione di credito inviata dalla creditrice (Preeducibili).

D. IFIS NPL (ex Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A., già Moneta S.p.A.), per finanziamento personale del 20.01.2011 in favore del sig. _____ (contratto n. _____), di originari euro 17.500 da rimborsare in nr. 72 con rate mensili di euro 294,17 (scadenza naturale al 01.02.2017). Con decreto



ingiuntivo esecutivo nr. 486/2015 emesso dal Tribunale di Foggia in data 18.03.2015 veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.440,65 oltre interessi e spese legali liquidate in euro 540 per compensi e euro 145,50 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge. Il successivo atto di precetto per la complessiva somma di euro 17.811,80 veniva notificato in data 16.05.2015. Con successivo atto del 10.03.2016 la società creditrice interveniva nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al nr. 115/2015 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Foggia. Il debito residuo ammonta ad **euro 17.811,60** (Chirografario).

- E. Comune di San Severo:** il debito nei confronti dell'Amministrazione comunale, per Tari e altri tributi locali, è pari a complessivi **€3.336,68** (Chirografario) di cui €1.836,68 in carico del ruolo della So.ge.t S.p.A. (per cartelle dall'anno 2017 all'anno 2021) ed €1.500,00 in carico del Comune di San Severo (per cartelle dall'anno 2021 all'anno 2023).
- F. Regione Puglia - Reparto Finanze:** per bolli omessi e non ancora passati a Ruolo per **euro 2.980,05** (Chirografario).

Come innanzi si preannunciava, il credito vantato dalla **Agenzia delle Entrate e Riscossione** nei confronti del sig. _____ non sarà incluso nella presente proposta in quanto è oggetto di richiesta di Definizione Agevolata "Rottamazione quater" (che ha incluso la precedente "Rottamazione ter" e la rateizzazione volontaria, ove il ricorrente era in bonis con i pagamenti) e di autonoma e volontaria Rateizzazione.

Sulle principali cause dell'indebitamento.

Dopo diversi anni di lavoro dipendente del sig. _____ (presso la Ditta TRE G S.r.l. di San Severo, con la mansione di responsabile acquisti), che gli garantiva, con sacrifici familiari, di avere una certa stabilità economica, nel 2002 gli istanti stipulavano un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, con la Banca Popolare di Bari, assolvendo al pagamento puntuale delle rate mensili.

Purtroppo, nello stesso periodo la sig.ra _____ iniziava ad accusare dei problemi fisici che peggioravano nello stretto giro. Dagli esami medici le veniva diagnosticato una grave malattia degenerativa. Tale evento procurava gravi ripercussioni economico-finanziario perché le visite mediche, effettuate spesso anche all'estero, e le relative cure non erano convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Lo stipendio da dipendente del _____ che sino ad allora risultava congruo, divenne insufficiente tale che nel 2007 accettava una nuova proposta di lavoro



dipendente, da parte di un'azienda di Foggia, Italia Catering S.r.l., con la qualifica di Quadro, che gli permetteva uno stipendio più soddisfacente ai fabbisogni familiari.

Tuttavia, nel 2008 la salute della sig.ra [redacted] peggiorava ulteriormente atteso che le venne diagnosticata artrite reumatoide e fibromialgia. Tale aggravamento comportava ulteriori esborsi di denaro legate alle cure e alle visite specialistiche. Ciononostante, i debiti contratti erano ancora puntualmente onorati.

Nel 2008 il datore di lavoro del sig. [redacted], Italia Catering S.r.l., a causa della crisi economica non retribuiva più i propri dipendenti tale che, l'attuale istante, si vide costretto ad adire il Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, per il riconoscimento dei propri diritti (la sentenza veniva emessa solo nel 2016, con il riconoscimento di €5.745,92 -su €9.500,00- in favore del sig. [redacted]). Purtroppo non è stato possibile recuperare il predetto credito per incapienza del datore di lavoro.

Ad ogni buon modo, al fine di sopperire al fabbisogno familiare e per far fronte alle esigenze mediche della moglie, il sig. [redacted] si vide costretto ad iscriversi alla Camera di Commercio di Foggia, come Ditta Individuale, con la qualifica di consulente marketing, cambiando di fatto tipologia di lavoro e le entrate economiche certe mensili.

Per tale motivo, nel 2009 gli istanti chiedevano la surroga del mutuo ipotecario in favore del Banco di Napoli, al fine di vedersi diminuire la rata mensile.

Il nuovo lavoro del [redacted], non portava nell'immediatezza i risultati sperati tale che, l'incapacità finanziaria e le incombenti spese, indusse l'istante a contrarre il prestito personale con il Banco di Napoli S.p.A., ex Moneta S.p.A. Tuttavia, dopo circa un anno di regolare pagamento mensile sia del prestito che del mutuo in corso, cominciarono prima i ritardi di pagamento e, poi, le morosità.

A ciò si aggiungevano le ulteriori morosità delle cartelle di ex Equitalia e i tributi municipali.

Nelle more, le condizioni fisiche della sig.ra [redacted] peggioravano ulteriormente in quanto le venne diagnosticata la Sclerosi Multipla.

Tale ultimo aspetto ha contribuito ulteriormente all'accumulo delle morosità in quanto, ogni piccola disponibilità economica veniva messa a disposizione per le visite specialistiche della sig.ra [redacted]

Quando, dall'anno 2015, i fatturati del [redacted] cominciarono ad aumentare e, nel 2016, alla sig.ra [redacted] le venne riconosciuta la pensione di invalidità, tale per cui con il reddito mensile la coppia avrebbe potuto onorare le esposizioni debitorie, purtroppo la situazione debitoria ormai era degenerata e non più recuperabile.



Sul merito creditizio ex art. 68, comma 3 del C.C.I.I.

All'uopo si richiama l'art. 68 comma 3 del CCII che stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Non di meno già l'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, disciplinava, <<ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 05 dicembre 213, n. 159**>>.

A fronte delle argomentazioni rilevate nel paragrafo che precede, è evidente, che v'è stata una sopravvalutazione delle capacità economiche dei debitori, con una palese sproporzionata concessione di credito da parte dei Creditori (in particolar modo Intesa San Paolo S.p.A.) i quali non hanno tenuto in alcuna debita considerazione, nell'erogazione del credito in favore degli istanti, del merito creditizio degli stessi.

Difatti, si rileva come il sig. _____, nell'anno 2009 (data in cui stipulava mutuo ipotecario con ex Banco di Napoli S.p.A.) avesse da poco avviato la propria attività di libero professionista (agente di commercio) avendo terminato il proprio rapporto di lavoro con il precedente datore per dimissioni volontarie a causa della mancata percezione dello stipendio mensile (dal 2007 al 2008); in tale periodo, il proprio reddito ammontava a circa €1.100,00 - 1.200,00 mensili. Con tale importo, lo stesso sosteneva rate di mutuo ammontanti ad €577,78 mensili, a fronte di un fabbisogno familiare, per un nucleo composto da 4 persone, di €1.500,00 mensile.

Tale circostanza, già da sola farebbe emergere la mancata valutazione del merito creditizio dei debitori da parte dell'Istituto mutuante. Ma v'è di più.



Nell'anno 2011, allorché il reddito mensile del sig. _____ cominciava a lievitare sino ad arrivare ad €1.500,00 - 1.600,00 mensili, i coniugi si vedevano costretti a richiedere un nuovo finanziamento per sostenere le esose spese mediche necessarie per la sig.ra _____, a causa delle proprie patologie altamente invalidanti. La Intesa San Paolo (già Moneta S.p.A.) concedeva il predetto finanziamento ed i coniugi si ritrovavano a sostenere una ulteriore rata mensile di €294,17. Quest'ultima, in un'ottica di rata di mutuo, aggravava ancor di più le condizioni economiche dei ricorrenti i quali si ritrovavano ad avere esborsi mensili per €871,95 a fronte di un reddito di €1.500,00 - 1.600,00 mensili ed un fabbisogno mensile di €1.500,00 (n. 4 persone).

Per tale ragione, nell'oggettiva impossibilità di sostenere le suddette rate mensili, il _____ richiedeva, ancora alla Intesa San Paolo, fidi di conto corrente, finalizzati a comprire le rate impagate, che l'Istituto di Credito ha concesso facendo ricadere i coniugi in un circolo vizioso di ricorso al credito per incapacità a pagare le rate dei debiti precedentemente contratti.

Alla luce di tanto, l'Istituto di credito Intesa San Paolo (che ha concesso il mutuo, il finanziamento e lo scoperto di conto corrente) non ha tenuto in alcun modo conto del fabbisogno familiare degli istanti "necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile", concedendo crediti ben superiori rispetto alle allora (ed attuali) capacità reddituali dei coniugi.

Pertanto, è evidente che il comportamento degli Istituti di finanziamento è stato del tutto scevro alla normale diligenza e correttezza.

Sulla situazione familiare degli istanti.

- Gli istanti sono coniugati in regime di comunione dei beni;
- Il loro nucleo familiare è composto da n. 3 persone, i coniugi istanti ed il figlio _____ (nato a _____ il _____), in quanto non ancora autonomo ed autosufficiente;
Il figlio maggiore _____ (nato _____ il _____), non è più fiscalmente a carico del nucleo familiare, in quanto autonomo ed autosufficiente e residente altrove.



Sulla situazione reddituale degli istanti.

- Il sig. _____, dopo diversi lavori da dipendente, attualmente è un libero professionista -agente di commercio di prodotti di estetica-, percependo una compenso netto annuo pari ad **€21.000,00** circa (al netto delle imposte).
- La sig.ra _____, invece, è casalinga. La stessa, disoccupata, non ha la possibilità di svolgere alcun tipo di mansione lavorativa dacché, come si espliciterà, è affetta da diverse patologie invalidanti; per questo, all'attualità, percepisce l'indennità di pensione di invalidità da parte dell'INPS pari ad **€290,00** mensili.

Sulle proprietà mobiliari e immobiliari degli istanti.

- I coniugi ricorrenti sono comproprietari dell'unico immobile, adibito ad abitazione familiare:

- 1) Immobile sito in _____ illa _____ n. _____ individuato catastalmente al Foglio n. _____ Particella n. _____ sub. _____ Piano 1°, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, Rendita Catastale €553,90; locale box di pertinenza, con ingresso in _____ n. _____, di mq. 18, individuato catastalmente al Foglio n. _____ Particella r. _____ sub. n. _____ Piano T., zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, Rendita Catastale €68,79.

L'immobile di cui innanzi è abitato dalla famiglia degli istanti. Il valore di mercato ammonta ad €100.000,00 (a cui vanno aggiunti €10.000,00 per il box), come risulta da perizia redatta dall'Arch. Stefania Paradiso, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. Il medesimo è oggetto di procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di Foggia, R.G. Es. Imm. n. 115/2015, da parte di Evolve S.r.l./Intrum S.p.A. (già ItalFondario S.p.A., come da cessione del credito da parte di Banco di Napoli S.p.A.). Alla procedura esecutiva interveniva anche il creditore Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. **La prossima data fissata per l'asta è prevista per il 09.05.2023 al prezzo minino di €34.690,59.**

La procedura esecutiva fonda il proprio diritto sul mancato versamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con Banco di Napoli in data 14.07.2009, Rep. n. _____ a firma del Notar Dott. Francesco Paolo Lops di San Severo, registrato in San Severo il 24.07.2009 ed iscritto all'Agenzia del Territorio di Foggia in data 24.07.2009 ai nn.ri _____, dell'importo originario di €61.545,00 (capitale). Il creditore intervenuto, Intesa San Paolo Personal Finance



S.p.A., fonda il proprio titolo su contratto di finanziamento n. _____ del
20.01.2011.

■ Il sig. _____, inoltre, è proprietario del seguente bene mobile registrato:

1) Autovettura _____ targata _____ immatricolata nell'anno 2014,
del valore presumibile di €5.000,00.

L'autoveicolo di cui innanzi, acquistato nell'anno 2021 a causa dell'inutilizzabilità del precedente, è utilizzato dal sig. _____ esclusivamente per esigenze lavorative, in quanto lo stesso, svolgendo come lavoro l'agente di commercio, è costretto a percorrere l'intera provincia di Foggia in auto al fine di commercializzare i prodotti dallo stesso rappresentati. Essendo, pertanto, un bene strettamente strumentale all'attività economica del debitore, non può ipotizzarsi una eventuale liquidazione dello stesso.

■ Da ultimo, i coniugi non sono proprietari di altri beni mobili, eccezion fatta per il mobilio dell'abitazione in cui gli stessi vivono, acquistato, maggiormente, nel periodo del matrimonio (03.08.1998).

■ Si evidenzia che negli ultimi cinque anni, gli istanti non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

Sui crediti vantati dagli istanti

■ Il sig. _____ è titolare dei seguenti crediti:

- 1) crediti da lavoro autonomo -agente di commercio di prodotti di estetica-, pari ad €21.000,00 circa, netti, annui;
- 2) azioni Banco di Napoli - Eurizon Asset Management, per un controvalore in €210,39;
- 3) quote sociali della Società Julia s.r.l., Amministratore unico e l.r.p.t., Marinelli Annalisa, pari al 2% del capitale sociale (tot. €10.000,00), corrispondente ad un valore nominale di €200,00; si specifica che la Società è in liquidazione e l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso la CCIA risale al 2014;
- 4) retribuzioni e indennità derivanti dal precedente rapporto di lavoro dipendente con Italia Catering S.r.l. nel periodo 05.11.2007 - 31.08.2008, pari ad €5.745,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (oltre €1.800,00 per spese di lite con aggiunta di accessori di legge), giusta sentenza n _____ del Tribunale di _____



Foggia - Sezione Lavoro, R.G. Lav. 2858/2009. Si specifica che non è stato possibile recuperare il suddetto credito per incapacità della Società debitrice.

■ La sig.ra _____ è titolare dei seguenti crediti:

- 1) Pensione di invalidità INPS pari ad **€290,00** mensili, dacché affetta da artride reumatoide, fibromialgia e sclerosi multipla.

Sulle esigenze familiari degli istanti.

- Il nucleo familiare dei coniugi _____ è composto da nr. 3 membri (marito, moglie, e nr. 1 figlio).
- Pertanto, come dichiarato dai ricorrenti, per il sostentamento della famiglia, gli stessi sostengono spese mensili ammontanti ad **€1.350,00**, così come di seguito specificato:

Voci di spesa media	Costo medio mensile
Alimenti e bevande	€400,00
Utenze domestiche (energia elettrica, gas, AQP)	€250,00
Spese telefoniche	€50,00
Spese abbigliamento	€100,00
Spese mediche	€200,00
Assicurazione auto	€80,00
Automezzo-trasporti	€270,00
Totale	€1.350,00

- Alla suddetta somma va aggiunta la rata prevista con Agenzia delle Entrate e Riscossione - Definizione Agevolata, ammontante, mediamente, ad **€200,00** mensili, cui i ricorrenti si sono obbligati a pagare al di fuori della presente proposta.
- Il fabbisogno indicato dai debitori ed innanzi esposto è oltremodo verosimile atteso che è pressoché corrispondente a quello scaturente dal calcolo enunciato dall'art. 283 C.C.I.I. per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (cit. << *in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*) ovvero €1.698,43, così come di seguito indicato:



- Assegno sociale 2023: €503,27
- Assegno sociale 2023 aumentato della metà: €754,91 (€503,27 + €251,64)
- “Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (nr. 3) della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”: **2,04**
- $€754,91 \times 2,04 = \underline{\underline{€1.540,02}}$

■ A fronte del reddito mensile medio dei coniugi istanti (pari ad €2.040,00 mensili), alla incostanza reddituale del sig. (legata a provvigioni e risultati), allo stato di salute della sig.ra (che, nella malaugurata ipotesi dovesse peggiorare, comporterà ulteriori spese mediche non preventivabili) nonché alle rate mensili scaturenti dalla Definizione Agevolata (Rottamazione quater) e dalla rateizzazione volontaria con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, cui i ricorrenti si sono obbligati a pagare al di fuori della presente proposta, in uno al fabbisogno familiare degli stessi (€1.350,00 dichiarato e sufficiente, a fronte di un fabbisogno familiare calcolato su parametri legali pari ad €1.500,00), i sigg.ri

potranno mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di **€500,00** per il soddisfacimento delle ragioni creditizie.

- In relazione alla situazione patrimoniale ed ai fabbisogni familiari, pertanto, i coniugi / non possono sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente concordati;
- quindi, i debitori hanno inteso ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 67 e ss. del C.C.I.I., con l’ausilio del Gestore della Crisi, Dott.ssa Margherita Gramazio, nominata dall’O.C.C. Camera di Commercio di Foggia;
- i debitori, a mezzo del proprio difensore, hanno predisposto con l’ausilio della Gestore dell’Crisi nominata, la seguente proposta, qui di seguito riassunta, e attestata dalla suddetta Professionista, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Sulle garanzie da fornire ai creditori.

- a fronte delle esigenze familiari, delle entrate economiche mensili nonché del pagamento delle rate previste con la Definizione Agevolata e la Rateizzazione volontaria con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, i debitori intendono soddisfare



i propri debiti a mezzo il versamento mensile della somma complessiva pari ad €500,00;

- in tal guisa, i debitori avrebbero a disposizione circa €1.350,00 mensili costanti da utilizzare per il proprio fabbisogno familiare mensile.

Sulla diligenza e sulla incapacità dei debitori di adempiere alle proprie obbligazioni.

- Appare escluso che i consumatori abbiano determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall'art. 69 C.C.I.I..

Piuttosto si evince che i debiti contratti si sono resi necessari non per velleità personali ma per strette esigenze familiari, come l'acquisto dell'immobile e la cura delle problematiche di salute, certificate, della sig.ra

- Si rileva, all'attualità, l'**incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte**, anche a fronte delle richieste di pagamento dei Creditori.

Sebbene la situazione reddituale dei sigg.ri sia dignitosa, gli stessi, a causa delle ragioni innanzi esposte, si ritrovano a non poter soddisfare più le ragioni dei creditori, essendo entrati in un circolo vizioso da cui vorrebbero porre un fermo a mezzo l'utilizzo della presente procedura di sovraindebitamento. Difatti, i debitori, non vogliono sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni ma si trovano nell'incapacità di poterle soddisfare con le loro sole forze; è opportuno, pertanto, porre ordine alle suddette morosità, cercando di soddisfare le ragioni dei creditori con esigui sacrifici a carico di questi ultimi.

- Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** dei debitori i quali, con le loro sole forze, non solo sostengono il loro nucleo familiare ma cercano in ogni modo di saldare i propri debiti: non di poco conto è la circostanza che i coniugi stanno cercando di riterare autonomamente dai debiti fiscali e con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a proprio carico ed esclusi dalla presente proposta di ristrutturazione dei debiti.

È evidente tuttavia che, da soli e con le proprie capacità reddituali, non possono far fronte ad ulteriori pagamenti, così come richiesti dai creditori; a ciò si aggiunga il concreto pericolo che gli stessi hanno a proprio carico di perdere l'abitazione in cui vivono: nella malaugurata ipotesi in cui l'immobile dovesse essere aggiudicato alla prossima asta, a loro carico graverebbe anche un eventuale canone di locazione mensile che, allo stato dei conti attuale, sarebbe insostenibile oltre che pregiudizievole delle ragioni degli istanti.



Sulla documentazione prodotta.

- Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontri con la Gestore della Crisi, Dott.ssa Margherita Gramazio, i debitori si mostravano pienamente disponibili al saldo di tutti i debiti contratti secondo le proprie capacità economiche;
- in particolare, in allegato alla presente, si produce la seguente documentazione:
- 1) docc. di riconoscimento degli istanti;
 - 2) estratto dell'atto di matrimonio;
 - 3) autocertificazione dello stato di famiglia;
 - 4) cartella clinica + verbale commissione ASL;
 - 5) dichiarazione redditi 2022, 2021, 2020;
 - 6) libretto autovettura ;
 - 7) visura catastale;
 - 8) visura Julia S.r.l.;
 - 9) azioni Banco di Napoli;
 - 10) sentenza Tribunale lavoro;
 - 11) atti della procedura esecutiva Banco di Napoli + mutuo + precisazione del credito Evolve;
 - 12) finanziamento Moneta-Intesa San Paolo + atti della procedura esecutiva;
 - 13) relazione di stima immobile;
 - 14) debito Comune di San Severo - Soget;
 - 15) istanza Definizione Agevolata - Agenzia delle Entrate e Riscossione + istanza di rateizzazione debiti esclusi dalla Definizione Agevolata (debito escluso);
 - 16) avviso di vendita senza incanto per il **09.05.2023**;
 - 17) istanza nomina gestore della Crisi – O.C.C. Camera di Commercio Foggia.

A fronte di quanto sopra esposto i debitori, in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti a complessivi €2.040,00 mensili circa (di cui €1.750,00 a titolo di reddito mensile del sig. _____ ed €290,00 a titolo di pensione di invalidità della sig.ra _____ nonché in riferimento al proprio fabbisogno familiare, quantificato in €1.350,00 circa, potranno sostenere rate mensili complessive ammontanti ad **€500,00** circa.

Alla luce di tanto, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto difensore,



PRESENTANO

la seguente proposta di ristrutturazione dei propri debiti ex art. 67 e ss. C.C.I.I.

PIANO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE per la composizione di crisi da sovraindebitamento (ex art. 67 e ss. C.C.I.I. già art. 8 e ss. Legge n. 3/2012).

1. Fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale degli istanti, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, in uno alla necessità degli stessi di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno familiare e dell'esigenza di rientrare dai propri debiti in un tempo ragionevole, i coniugi / chiedono e propongono istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore alle condizioni di seguito riportate.
2. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere un periodo di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili.
3. Nel pagamento dei debiti, si terrà conto delle classi a cui appartengono i singoli crediti ed agli importi scaturenti verrà applicato un tasso di interesse ai valori legali.
4. Sarà comunque necessario procedere alla falcidia dei crediti chirografari, anche in ragione della convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di rientrare nelle capacità reddituali dei coniugi istanti in relazione ad un tempo, per la soddisfazione delle ragioni creditorie, ragionevole.
5. E' altresì conveniente e ragionevole, prevedere il pagamento dei crediti scaglionati temporalmente tra gli stessi.
6. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente

PIANO DI RIENTRO

dai debiti contratti.

- (A) I debitori provvederanno al **rimborso del 100%** del debito residuo, così come specificato dalla creditrice **Intrum Italy S.p.A.**, mandataria di **Evolve SPV S.r.l.** (Creditrice Privilegiata) ex Banco di Napoli S.p.A., a titolo di mutuo ipotecario del 14.07.2009 (Rep. nr. 93.614 Notar Francesco Paolo Lops) occorso per l'acquisto dell'abitazione familiare, ammontante a complessivi **€60.923,19** a cui



verrà riconosciuto l'applicazione del tasso di interessi dell'1,5% per l'intera durata del piano. In tal guisa il creditore privilegiato non verrà pregiudicato delle proprie ragioni creditizie venendo soddisfatto in misura integrale e maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria (prezzo minimo per la prossima data d'asta pari ad €34.690,59).

Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €60.923,19
- Rata attuale: €-
- Scadenza originaria: 01.09.2019
- Debito a seguito di esdebitazione (-0% capitale): **€60.923,19**
- Nuovi interessi 1,5%: €2.825,07
- Nuovo debito (capitale + interessi): **€63.748,26**
- Nuova rata a seguito di omologa: €204,66 x n. 36 rate; €227,40 x 36 rate; €573,74 x 84 rate;
- Totale rate: nr. 156 rate (13 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2037 (a seguito del periodo di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

(B) I debitori provvederanno al **rimborso del 40%** del credito residuo vantato da **Intrum Italy S.p.A.**, mandataria di **Evolve SPV S.r.l.** (ex Intesa San Paolo S.p.a.) per scoperto di conto corrente, attualmente ammontante a complessivi **€27.308,10**, giusta dichiarazione di credito inviato dalla creditrice (Chirografaria). Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo residuo, a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €27.308,10
- Rata attuale: -
- Data di estinzione originaria: -
- Debito a seguito di esdebitazione (-60%): **€10.923,24**



- Nuova rata a seguito di omologa: €100,00 x n. 24 rate; €150,00 x n. 12 rate; €183,76 x n. 36 rate;
- Totale rate: nr. 72 (n. 6 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2030 (a seguito del periodo di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

(C) I debitori provvederanno al **rimborso del 100%** del credito residuo vantato da **Intrum Italy S.p.A.**, mandataria di **Evolve SPV S.r.l.** (ex Intesa San Paolo S.p.a.) a titolo di spese legali sostenute nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 115/2012 Es. Imm. del Tribunale di Foggia, richieste in via di prededuzione, attualmente ammontanti a complessivi **€2.619,58**, giusta dichiarazione di credito inviata dalla creditrice (Prededucibile). Il suddetto importo sarà restituito nel periodo di moratoria richiesto, prima del soddisfacimento degli ulteriori crediti, nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €2.619,58
- Rata attuale: -
- Data di estinzione originaria: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 0%): **€2.619,58**
- Nuova rata a seguito di omologa: €529,92 x n. 5 rate;
- Totale rate: nr. 5 (n. 6 mesi)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2024 (nel periodo di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

(D) I debitori provvederanno al **rimborso del 40%** del credito residuo con **IFIS NPL** (ex Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A., già Moneta S.p.A.) per finanziamento personale del 20.01.2011 in favore del sig. (contratto n.) ammontante a complessivi **€17.811,60** (Chirografario) giusta atto di precetto del 16.05.2015 fondato su decreto ingiuntivo esecutivo nr. 486/2015 del Tribunale di Foggia del 18.03.2015 (capitale €16.440,65; compensi legali €540,00; spese €145,50). Con successivo atto datato 10/03/2016 la società creditrice interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 115/2015



Es. Imm. del Tribunale di Foggia. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo residuo, a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €17.811,60
- Rata attuale: €-
- Data di estinzione originaria: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€7.124,64**
- Nuova rata a seguito di omologa: €98,95 x n. 72 rate;
- Totale rate: nr. 48 (n. 4 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2027 (a seguito dell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei prededucibili).

(E) I debitori provvederanno al **rimborso del 40%** del debito residuo nei confronti del **Comune di San Severo** per Tari e altri tributi locali, pari a complessivi **€3.336,68 (Chirografario)** di cui €1.836,68 in carico del ruolo della So.ge.t S.p.A. (per cartelle dall'anno 2017 all'anno 2021) ed €1.500,00 in carico del Comune di San Severo (per cartelle dall'anno 2021 all'anno 2023). Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €3.336,68
- Rata originale: €-
- Data di estinzione originaria: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€1.334,67**
- Nuova rata a seguito di omologa: €37,07 x n. 72 rate;
- Totale rate: nr. 72 rate mensili (nr. 6 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2030 (a seguito del periodo di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).



(F) I debitori provvederanno al **rimborso del 40%** del debito residuo con **Regione Puglia - Reparto Finanze**, per bolli omessi e non ancora passati a Ruolo, per **€2.980,05**. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo, relazionato alla natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. Le somme come innanzi determinate saranno restituite nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo: €2.980,05
- Rata originale: €-
- Data di estinzione originaria: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): €1.192,02
- Nuova rata a seguito di omologa: €49,67 x n. 24 rate
- Totale rate: nr. 24 rate mensili (nr. 2 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2026 (a seguito del periodo richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute alla Gestore della Crisi nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Foggia, da scomputarsi in via di prededuzione, ammontanti a complessivi €2.893,27, comprensivi di oneri di legge, giusta preventivo di compenso del 04.04.2023.

E così, riassumendo:



PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO
Crediti Preveducibili (periodo di moratoria)

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Nuovo debito	Nuova rata	Durata
1	O.C.C./Gestore	Predeuzione	€2.893,27	-	€2.893,27	€482,21	nr. 6 mesi ¹
2	Evolve/Intrum spese Esec. Imm.	Predeuzione	€2.619,58	-	€2.619,58	€523,92	nr. 5 mesi ²
Totale 1 + 2)			€5.512,85	-	€5.512,85		nr. 11 mesi

PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO RESIDUO

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Tasso	Nuovo debito ³	Nuova rata	Durata
A.	Evolve/Intrum (Residuo mutuo)	Privileg. Immob.	€60.923,19	-0% = -€0	1,50% = €2.825,07	€63.748,26	€204,66 €227,40 €573,74	nr. 36 mesi ⁴ nr. 36 mesi ⁵ nr. 84 mesi ⁶
B.	Evolve/Intrum (scoperto C/C)	Chirogr.	€27.308,10	-60% = -€16.384,86	-	€10.923,24	€100,00 €150,00 €186,76	nr. 24 mesi ⁷ nr. 12 mesi ⁸ nr. 36 mesi ⁹
C.	IFIS NPL	Chirogr.	€17.811,60	-60% = -€10.686,96	-	€7.124,64	€98,95	nr. 72 mesi ¹⁰
D.	Comune San Severo	Chirogr.	€3.336,68	-60% = -€2.002,01	-	€1.334,67	€37,07	nr. 36 mesi ¹¹
E.	Regione Puglia	Chirogr.	€2.980,05	-60% = -€1.788,03	-	€1.192,02	€49,67	nr. 24 mesi ¹²
Totale A+B+C+D+E)			€112.359,62	- €30.861,86	€2.825,07	€84.322,83	-	13 anni
Totale 1+2+A,E)			€117.872,47	-	-	€89.835,68	-	13 anni + 11 mesi (con moratoria)

¹ 1. Dalla 1° alla 6° rata, in via di predeuzione: €482,21 x 6 rate = €2.893,27 (OCC/Gestore)

² 2. Dalla 7° alla 11° rata, in via di predeuzione: €523,92 x 5 rate = €2.619,60 (Intrum/Spese Esec. Imm.)

³ 3. Comprensivo degli interessi applicati.

⁴ 4. A. Dalla 1° alla 36° rata dopo i crediti preveducibili: €204,66 x 36 rate = €7.367,71 (Evolve/Intrum Mutuo - 1)

⁵ 5. Dalla 37° alla 72° rata dopo i crediti preveducibili: €227,40 x 36 rate = €8.186,36 (Evolve/Intrum Mutuo - 2)

⁶ 6. Dalla 73° alla 156° rata dopo i crediti preveducibili: €573,74 x 84 rate = €48.194,20 (Evolve/Intrum Mutuo - 3)

⁷ 7. B. Dalla 1° alla 24° rata dopo i crediti preveducibili: €100,00 x 24 rate = €2.400,00 (Evolve/Intrum c/c - 1)

⁸ 8. Dalla 25° alla 36° rata dopo i crediti preveducibili: €150,00 x 12 rate = €1.800,00 (Evolve/Intrum c/c - 2)

⁹ 9. Dalla 37° alla 72° rata dopo i crediti preveducibili: €186,76 x 36 rate = €6.723,24 (Evolve/Intrum c/c - 3)

¹⁰ 10. C. Dalla 1° alla 72° rata dopo i crediti preveducibili: €37,07 x 72 rate = €1.334,67 (IFIS NPL)

¹¹ 11. D. Dalla 1° alla 36° rata dopo i crediti preveducibili: €49,67 x 36 rate = €1.788,03 (Comune San Severo)

¹² 12. E. Dalla 1° alla 24° rata dopo i crediti preveducibili: €25,53 x 24 rate = €255,30 (Regione Puglia)

6. Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' da escludere la valutazione della convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al piano del consumatore per due ordini di ragioni: in primis, l'unico bene immobile di proprietà dei coniugi / è costituito dall'appartamento (oggetto di mutuo ipotecario) adibito ad abitazione familiare degli stessi; in secondo luogo, l'unico creditore privilegiato, vantante ipoteca legale di primo grado sull'immobile suddetto, con la presente proposta viene soddisfatto integralmente.

Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse effettuare una valutazione della convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al piano del consumatore, si consideri quanto segue.

La liquidazione del bene comporterebbe una realizzazione monetaria nettamente inferiore rispetto a quanto stabilito nella proposta di ristrutturazione dei debiti di cui alla presente: basti considerare che l'offerta minima prevista alla prossima data di vendita senza incanto del bene (**09 maggio 2023**) è pari ad €34.690,59, ovvero la metà rispetto a quanto proposto (integralmente) con la presente.

Inoltre, non è da sottovalutare la circostanza che con la somma eventualmente ricavata si soddisferebbero esclusivamente (e parzialmente) le ragioni della creditrice privilegiata, laddove con il presente piano tutti i creditori sarebbero soddisfatti.

Di fatto, con il presente piano si propone alla massa creditoria il pagamento, seppur rateizzato, di importi superiori rispetto a quelli che realizzerebbero con la vendita coatta del bene immobile.

A fronte delle suddette argomentazioni, ne discende che **dalla effettiva liquidazione dell'unico bene immobile dei coniugi, con un ragionamento concreto e riscontrabile, non si ricaverebbe un valore maggiore rispetto a quello offerto e falcidiato a tutta la massa creditoria.**

Difatti, la suddetta proposta, **pur contemplando una decurtazione minima dei crediti chirografari ed il soddisfacimento integrale (con aggiunta del tasso di interessi al valore legale, 1,5%) del creditore privilegiato, è in grado di assicurarne il pagamento in misura non inferiore (anzi, nettamente superiore) a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'eventuale liquidazione dei beni sui quali insiste tale privilegio.**

Da ultimo, non deve perdersi di vista la *ratio* della disciplina legislativa che tenta di tutelare il debitore meritevole da una crisi in cui, incolpevolmente, è rientrato. Nel caso



di specie, liquidando e/o vendendo forzosamente l'unico bene immobile degli istanti, adibito ad abitazione coniugale, quand'anche sconvenientemente per i creditori, farebbe ricadere gli stessi in una inevitabile crisi ancora più profonda.

7. Gli effetti del presente piano del consumatore, il quale vedrebbe concludersi in un tempo ragionevole di **13 anni + 11 mesi** (per la creditrice ipotecaria, comprensivo del tempo di moratoria), e di **7 anni massimi** (per gli altri creditori), comprensivo dell'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili, sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

8. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetti di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

9. La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del Gestore della Crisi e dell'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Foggia, ai creditori, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Tanto premesso, i debitori proponenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 70 C.C.I.I., valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto articolo, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Chiedono, altresì, la concessione del **periodo di moratoria** al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuazione, come il credito dell'O.C.C. e del Gestore della crisi, Dott.ssa Gramazio.

Nell'ambito di ristrutturazione del proprio debito, l'istante debitore **chiede la formula della transazione novativa**, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con **liberazione degli altri eventuali coobbligati**.

Chiedono, inoltre, sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni / modifiche alla proposta e produrre nuovi documenti.



Da ultimo, i ricorrenti propongono

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice Designato conceda la **misura protettiva** del patrimonio (bene immobile) dei debitori e, per l'effetto, disponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 4, del C.C.I.I. (ndr. <<Con il decreto di cui al comma 1, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (...)>>) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di Foggia, **R.G. Es. Imm. n. 115/2015**, la cui prossima data di vendita senza incanto è prevista per il **giorno 09 maggio 2023, ore 17:00** (Professionista delegato Avv. Laura Tomaiuolo), al prezzo al prezzo minimo di **€34.690,59**, al fine di accertare la fattibilità e l'ammissibilità della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata e dichiarare lo stato di sovraindebitamento degli istanti.

Salvis juribus

Foggia, 17 aprile 2023

Avv. Matteo Santoro



SANTORO
MATTEO
AVVOCATO
17.04.2023
08:50:40
GMT+01:00

